

materiali non essendo molto grandi proporzionatamente alle pene, alle fatiche, alla devozione al loro Stato, che devono mostrare i militari tanto di mare quanto di terra, è riconosciuto che il grado d'ufficiale è considerato come una specie di proprietà, che deve essere tutelata con i maggiori riguardi.

Ora si tratta di un certo diritto all'avanzamento in certi limiti, giacchè un militare, il quale si vede passare davanti tre, quattro o cinque ufficiali iuniori, mentre egli rimane indietro, questo disgraziato è quasi obbligato, per un certo senso d'onore, a dare la sua dimissione. Un militare dichiarato non idoneo a compiere gli uffici di un grado, al quale sarebbe naturalmente chiamato, si trova nell'armata in una posizione poco onorata e penosa, nella quale non ci è che l'assoluto bisogno che possa consigliarlo a rimanere.

Ora si dice che l'idoneità a tutti i gradi sarà accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvato con decreto reale. Sarebbe a desiderarsi, e questo voto fu diviso da tutti i membri della Commissione, che questo regolamento fosse conosciuto. Nell'esercito di terra vi sono già state molte lagnanze perchè il regolamento promesso dalla legge relativa non è generalmente conosciuto.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ma sì, è stato pubblicato.

CAVOUR G. Questa lagnanza è stata fatta; ed il relatore della Commissione aveva ottenuto spiegazioni private ed una promessa che anche per l'armata di mare si sarebbe fatto fra breve di pubblica ragione un simile regolamento.

La Commissione non propone emendamenti, ma essa desidererebbe che il signor ministro desse qualche spiegazione a questo riguardo. Riuscirebbe gradevole a tutti gli ufficiali dell'armata di mare che questo regolamento fosse pubblicato fra poco, e desse così una guarentigia che non l'attuale ministro, ma un ministro futuro non possa farsi di questa misura un'arma per escludere certe persone, e ciò un po' leggermente, mentre la stabilità dello stato di un ufficiale è considerata come cosa molto rispettabile.

MICHELINI A., relatore. È verissimo che la Commissione si preoccupò di questa circostanza, che cioè l'esame d'idoneità a cui devono soggiacere gli uffiziali per passare dal grado inferiore al superiore non fosse stabilito dal regolamento dopo votata la legge.

A questo riguardo, per incarico della Commissione, il relatore si recò dal segretario generale del Ministero della marina, da cui ebbe assicuranza che questo decreto reale con cui sarà stabilito il grado d'idoneità per superare questo esame, sarebbe uscito o contemporaneamente o poco dopo questa legge: e di questa assicuranza si è fatto cenno nella relazione.

Io non so bene da quanto sia promulgato il decreto pel regolamento sulla idoneità concernente l'armata di terra, ma risultandomi uscito già da più anni, io mi sento portato a credere che la certezza data al relatore

ed alla Commissione non potrà a meno di ottenere presto il suo pieno adempimento.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. In aggiunta alle cose dette dall'onorevole relatore e per viemmeglio assicurare l'onorevole marchese di Cavour che il Governo procura costantemente di conciliare gli interessi della giustizia con quelli degli individui e dell'armata stessa di mare, dirò che eia cosa affatto impossibile preparare un regolamento senza che la legge fosse fatta e votata.

Finchè la legge non è votata e rimane a discutere, può sempre andar soggetta a mutazioni; e infatti per l'armata di terra si fece prima la legge e poscia il regolamento che fu approvato con decreto reale.

E non creda l'onorevole Di Cavour G. che il regolamento si faccia solo negli uffizi del Ministero; abbiamo un Congresso permanente della marina che si raduna almeno una volta all'anno per sedere non meno di due mesi. Al primo di aprile deve essere riunito a Genova. Ed è precisamente a questo Congresso che ho stabilito di dare l'incumbenza, appena, come spero, sarà approvata questa legge, di esaminare un regolamento conforme, per quanto è possibile, a quello dell'esercito di terra.

Ho fiducia che in questo regolamento vi saranno tutte le guarentigie di cui faceva parola l'onorevole Di Cavour.

CAVOUR G. Mi dichiaro pienamente soddisfatto delle spiegazioni ottenute.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

(Si approvano quindi senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 2. Nessuno potrà essere nominato timoniere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di marinaio di prima classe a bordo di una nave dello Stato.

« Art. 3. Nessuno potrà essere nominato allievo pilota se, oltre all'età di diciotto anni compiuti, non conterà almeno un anno di servizio a bordo in qualità di marinaio di seconda classe, e se non avrà subiti con successo gli esami prescritti.

« Art. 4. Nessuno potrà essere nominato secondo nocchiere se non avrà servito almeno sei mesi a bordo di un bastimento dello Stato in qualità di timoniere.

« Art. 5. Nessuno potrà essere nominato nocchiere se non avrà servito almeno diciotto mesi in qualità di secondo nocchiere a bordo di una fregata o di una corvetta dello Stato.

« Art. 6. Nessuno potrà essere nominato secondo pilota, se, oltre l'esperimento degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo pilota.

« I capitani di seconda classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi piloti, purchè ne dimostrino l'idoneità. »

DE SONNAZ. Quest'articolo è concepito in questi termini: